



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

N.R.G. 2123/2025

Il Giudice Fabrizio Scarzella, all'esito dell'udienza celebrata con rito cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

_____ rappresentata e difesa dagli

Avv.ti

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e

difeso dall'Avv.to

resistente

OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro

Conclusioni

le parti concludono come da atti.



Svolgimento del processo

1 Con ricorso depositato in data 21.01.2025, [REDACTED] propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720240022340932000, con il quale INPS ha richiesto il pagamento della somma di euro 115.674,34 a titolo di contributi, sanzioni e interessi, per asserita indebita applicazione del massimale contributivo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995, in relazione alla posizione del lavoratore [REDACTED]

L'Istituto previdenziale fonda la propria pretesa sul presupposto che il lavoratore, pur essendo titolare di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, non avrebbe validamente esercitato l'opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, non risultando agli atti dell'Ente conforme modello AP09 di opzione personalmente compilato dal lavoratore.

Parte ricorrente deduce che l'opzione al sistema contributivo veniva personalmente esercitata dal lavoratore, mediante compilazione e sottoscrizione del modello AP09 in data 18.12.2012, regolarmente trasmesso a INPS a mezzo raccomandata A/R in data 03.01.2013, unitamente ad analoghe domande di altri lavoratori, secondo modalità all'epoca pienamente legittime, non essendo previsto alcun obbligo di trasmissione telematica.

Assume inoltre la ricorrente che il mancato rinvenimento del documento negli archivi INPS non possa essere posto a carico del privato, trovando applicazione la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., nonché i principi di buona fede, affidamento e autoreponsabilità della pubblica amministrazione.

2 INPS si è costituita tardivamente in giudizio eccependo che il diritto d'opzione deve essere esercitato personalmente dal lavoratore e non tramite datore di lavoro e che lo stesso non è desumibile dalla mera presentazione delle denunce mensili da parte del datore di lavoro, come specificato nella propria circolare n. 108/2002.

Evidenzia, pertanto, l'Istituto previdenziale che, nel caso di specie, non risulta provato il valido esercizio, da parte di [REDACTED] del diritto di opzione al sistema contributivo, ex art. 1 comma 23 cit..

Viene altresì eccepito che [REDACTED] alla data del 31.12.1995, possedeva pacificamente un'anzianità contributiva antecedente e che per esso, in assenza di valido esercizio del diritto di opzione, non può trovare pertanto applicazione il massimale annuo e, conseguentemente, l'intera retribuzione imponibile deve essere assoggetta alla contribuzione previdenziale.



L'opzione, oltre ad essere personale, è irrevocabile, ex. art. 69 comma 6 L. n. 388/2000.

Nel corso del giudizio veniva espletata istruttoria orale.

I testi escussi – [REDACTED]

– confermavano la compilazione e la sottoscrizione del modello AP09 da parte del lavoratore [REDACTED] la raccolta dei moduli da parte dell'ufficio del personale e la spedizione cumulativa del plico a mezzo raccomandata A/R.

Il lavoratore stesso riconosceva la propria firma sul modello AP09 ed esplicitava la volontà di optare per il sistema contributivo.

INPS, pur contestando l'efficacia dell'opzione esercitata dal lavoratore, non partecipava all'udienza istruttoria, omettendo di procedere al controesame dei testi.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 5.3.2026.

Motivi della decisione.

3 Il ricorso va accolto.

Va preliminarmente rilevato che la controversia non attiene al principio – pacifico tra le parti – secondo cui l'opzione per il sistema contributivo deve essere personalmente esercitata dal lavoratore e portata a conoscenza dell'INPS, a fronte della produzione in giudizio del modulo contenente l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 1, comma 23 l. n. 335/1995, da parte di [REDACTED] e di copia della raccomandata di invio dello stesso a INPS.

Il punto decisivo del giudizio consiste, infatti, nell'accertare se, nel caso concreto, tale opzione sia stata validamente manifestata e ritualmente comunicata all'Istituto, nonostante la successiva mancata rinvenibilità del documento negli archivi dell'Ente.

L'art. 1, comma 23, l. n. 335/1995 attribuisce al lavoratore un diritto potestativo, esercitabile al ricorrere dei requisiti di legge, senza che l'ordinamento preveda forme *ad substantiam* o *ad probationem* per la relativa manifestazione di volontà.

La norma non attribuisce a INPS alcun potere autorizzatorio o di ratifica, né subordina l'efficacia dell'opzione a un provvedimento di accettazione dell'Ente.

L'opzione costituisce atto unilaterale recettizio, produttivo di effetti *ex lege*, una volta portato a conoscenza del destinatario.

L'evocata "ratifica" dell'INPS, prospettata dalla parte resistente, non trova dunque fondamento normativo e si risolve nell'introduzione di un requisito procedimentale non previsto dal legislatore.



Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della spedizione della raccomandata A/R n. 13126467142-2 del 3.1.2013, contenente il modello AP09 relativo alla posizione di [REDACTED] da lui ritualmente sottoscritto- e a altri dipendenti, e della ricezione della stessa all'indirizzo dell'INPS in data 4.1.2013 (v. all. 4 di parte ricorrente).

Il teste [REDACTED] sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, avendo riferito circostanze specifiche e non essendo portatore di interessi in causa, ha confermato l'invio della predetta raccomandata, contenente i citati moduli, e la restituzione della ricevuta della raccomandata, allegata sub. doc. 4, all'ufficio personale della cooperativa, nella persona di [REDACTED]

La [REDACTED] ha, a sua volta, confermato di aver aiutato i suoi colleghi nella compilazione dei modelli AP09 e di aver consegnato gli stessi, debitamente compilati e sottoscritti dai singoli dipendenti, a [REDACTED] per la loro spedizione a INPS.

Anche [REDACTED] ha confermato in giudizio la firma apposta, in data 18.12.2012, nel modello da lui presentato a INPS, contenente l'esercizio del suo diritto di opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo

A fronte delle richiamate evidenze probatorie e del dimostrato rituale invio a INPS della documentazione in contestazione, trova applicazione la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., secondo cui la dichiarazione si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la produzione della ricevuta di spedizione è idonea a fondare una presunzione di arrivo e di conoscenza dell'atto, gravando sul destinatario l'onere di fornire prova contraria specifica (Cass. civ., 20.06.2011, n. 13488):

“la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico” (cfr. Cass. civ., 511/2019).

Nel caso in esame, l'INPS si è limitato ad affermare la mancata rinvenibilità del documento nei propri archivi, senza allegare né provare circostanze idonee a superare la presunzione legale in esame, quali, a titolo esemplificativo, l'assenza di contenuto del plico o la ricezione di una missiva di contenuto diverso.



Le deposizioni testimoniali rese in giudizio appaiono tra loro convergenti, coerenti e prive di contraddizioni e confermano, pertanto, l'avvenuta compilazione e sottoscrizione personale del modello AP09 da parte del lavoratore, per l'esercizio del diritto di opzione, ex. art. 1, comma 23 cit, indirizzato a INPS; la raccolta unitaria dei moduli da parte dell'ufficio del personale della ricorrente; la spedizione del plico contenente i vari modelli AP09, debitamente compilati dai singoli dipendenti, mediante raccomandata A/R ricevuta da INPS in data 4.1.2013.

A tali elementi si aggiunge la documentazione amministrativa costituita dai flussi contributivi Uniemens, nei quali, a partire dal 2013, risulta applicato il codice relativo ai lavoratori – compreso [REDACTED] – soggetti al massimale contributivo, circostanza che presuppone l'avvenuto esercizio dell'opzione.

La comprovata applicazione della disciplina sul massimale contributivo nei confronti di [REDACTED] risulta anche dal contenuto dell'estratto contributivo riferito al medesimo lavoratore (v. all. n. 2 di parte ricorrente).

Il quadro probatorio in esame integra, dunque, presunzioni gravi, precise e concordanti, rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. e idonee a dimostrare la valida trasmissione a INPS del modello contenente l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 1, comma 23 cit, da parte di [REDACTED]

Deve da ultimo rilevarsi che INPS ha ricevuto per oltre un decennio flussi contributivi conformi all'applicazione del massimale, senza formulare rilievi o contestazioni di sorta.

Tale protratta inerzia ha evidentemente ingenerato un affidamento qualificato nel datore di lavoro e nel lavoratore, affidamento che non può essere frustrato mediante un recupero contributivo fondato su una mera carenza organizzativa interna all'Ente, in violazione dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra amministrazione e amministrati (art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990).

Se INPS avesse proceduto a una tempestiva verifica e a una celere comunicazione della circostanza all'azienda quest'ultima sarebbe stata in grado di mettere in atto tutte le azioni correttive del caso.

Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso.

Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e dell'oggetto della controversia, della sua particolarità e dell'attività processuale svolta.



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso proposto da [REDACTED] e, per l'effetto,
dichiara illegittimo e annulla l'avviso di addebito n. 39720240022340932000 emesso da
INPS in data 23.11.2024 e condanna INPS, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00,
oltre accessori di legge.

Roma, 31/03/2026

Il Giudice

Fabrizio Scarzella

